

*Mandato a Pandolfo Fasanella
relativamente al divieto di circolazione
di moneta diversa da quella coniatata
dalla zecca di Brindisi e alle
multe previste per i trasgressori.*

Basilicata University Press

—

Digital Humanities

Edizioni e data-bases digitali

sotto la direzione di Fulvio Delle Donne

*Mandato a Pandolfo Fasanella
relativamente al divieto di circolazione
di moneta diversa da quella coniata
dalla zecca di Brindisi e alle
multe previste per i trasgressori.*

1266-05-13

(Carlo I, facendo trasferire la Zecca da Manfredonia a Brindisi, la concede ad estaglio per un anno e mezzo a Ruggiero d' Amato e Filippo Maresca di Barletta, a Costanzo d' Afflitto di Trani ed a Bisanzio di Giovanni Pantaleone di Bari. E perciò ordina a Pandolfo di Fasanella Giustiziero di Terra di Bari, di proibire "quod a Porta Roseti usque ad fines Regni alia moneta, preter aurum et monetam ipsam, quam ipsi in predicta Sicla cudi facient, nullatenus expendatur; et quod aliquis mercator argentum vel bulzonaliam de Regno extrahere non presumat; et quod publice faciat voce preconia inhibere quod nullus sit qui monetam aliam, preter aurum et monetam cusam per eos (siclarios) in Sicla predicta, expendat; et quod mercator aliquis argentum vel bulzonaliam de Regno extrahere non presumat". Ed infine gli ordina che i trasgressori siano multati di dodici once d' oro, e che agli insolubili si faccia apporre il marchio sulla fronte con la moneta proibita. Capua, 13 maggio, ind. IX, a. 1266).